Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria presso le università non statali legalmente riconosciute
A.C. 2797, A.C. 2810

Dossier n° 674 - Schede di lettura
6 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2797	2810
Titolo:	Disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria presso le università non statali legalmente riconosciute	Disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria presso le università non statali legalmente riconosciute
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Cangiano	Tassinari
Numero di articoli:	10	6
Date:		
presentazione:	13 febbraio 2026	20 febbraio 2026
assegnazione:	10 marzo 2026	28 luglio 2026
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XII Affari sociali, XIV Politiche UE	Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XII Affari sociali, XIV Politiche UE

Premessa

Le proposte di legge A.C. 2797 e A.C. 2810, presentate alla Camera rispettivamente il 13 e il 20 febbraio 2026, disciplinano l'**accesso** ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia** (LM-41) e in **odontoiatria e protesi dentaria** (LM-46) e, per quanto riguarda **la sola A.C. 2810** anche al corso in **medicina veterinaria** (LM-42), presso le **università non statali legalmente riconosciute**.

Si ricorda che il 2 aprile 2025 è entrata in vigore la legge n. 26 del 2025, recante "Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria".

Il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, attuativo della citata legge delega, ha **escluso**, in sede di prima applicazione, le **università non statali legalmente riconosciute dalla riforma** dell'accesso fondata sul cosiddetto "semestre filtro", **rinviando a un decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, tutt'oggi **non adottato**, l'individuazione dei termini e delle modalità di applicazione della nuova disciplina alle università non statali (articolo 8, comma 1).

Quadro normativo

La riforma dell'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Il contenuto della legge delega

L'articolo 1 della legge n. 26 del 2025 individua la **finalità** dell'intervento nel **potenziamento del Servizio sanitario nazionale** (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, nonché della qualità della loro formazione, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università, nonché in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6 (Salute) del PNRR (finalità e principi così espressi nell'articolo 1 della citata legge).

L'articolo 2, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque **entro il 2 aprile 2026**), uno o più decreti legislativi per la **revisione delle**

modalità di accesso ai corsi di laurea in questione, enunciando al **comma 2** tredici princìpi e criteri direttivi. Il medesimo articolo, al **comma 5**, ha previsto che, successivamente alla emanazione dei decreti delegati, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Un **primo gruppo di principi e criteri** attiene al nuovo **meccanismo di accesso**. La lettera *a)* prevede che l'**iscrizione al primo semestre** dei corsi sia **libera**; la lettera *b)* demanda l'individuazione di **criteri di sostenibilità** per tale iscrizione, commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università; la lettera *c)* prevede l'individuazione delle **discipline qualificanti comuni** da insegnare nel primo semestre dei corsi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, con programmi uniformi e coordinati e un numero complessivo di CFU stabilito a livello nazionale; la lettera *d)* subordina **l'ammissione al secondo semestre** al conseguimento di tutti i **CFU** stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, svolti secondo standard uniformi, e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale; la lettera *e)* garantisce, in **caso di mancata ammissione**, il riconoscimento dei CFU conseguiti nelle discipline comuni, solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso **corso dell'area indicato come seconda scelta**, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché l'individuazione di modalità per l'iscrizione ad altri corsi anche oltre i termini ordinari.
Un **secondo gruppo** riguarda la **programmazione e i fabbisogni del SSN**. La lettera *f)* delega il Governo a individuare, in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN determinato dal Ministero della salute e compatibilmente con il finanziamento vigente, le modalità per **rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre**, anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università; la lettera *g)* prevede l'allineamento del contingente di posti con quelli disponibili per la **formazione *post lauream***; la lettera *h)* prevede l'introduzione di un **sistema di monitoraggio** dei fabbisogni di personale del SSN.
Un **terzo gruppo** concerne il **finanziamento e l'offerta formativa**: la lettera *i)* esclude che il numero di iscritti al primo semestre sia considerato ai fini del riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**); la lettera *l)* prevede un **riordino dell'offerta formativa** che allinei i piani di studio dei corsi di area medica e degli altri corsi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria.
Un **quarto gruppo** riguarda la **formazione e l'orientamento**: la lettera *m)* prevede che gli studenti svolgano **attività teorico-pratiche** sotto la guida di *tutor*; la lettera *n)* prevede la promozione di **percorsi di orientamento** negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, da svolgere nell'ambito dei PCTO e valorizzabili ai fini dei CFU del primo semestre; la lettera *o)* prevede **percorsi extracurriculari di formazione** e di **preparazione** ai corsi di laurea per studenti e diplomati.

Il contenuto del decreto legislativo attuativo

Il decreto legislativo n. 71 del 2025 **ha attuato parte dei princìpi e criteri direttivi** della legge di delega, provvedendo all'avvio della riforma già dall'anno accademico 2025/2026. In particolare, la delega risulta **attuata** relativamente ai princìpi e criteri direttivi di cui alle **lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)* e *l)*** dell'articolo 2, comma 2. È stato dunque disposto il **superamento del test d'ingresso** e l'introduzione di un **nuovo modello di selezione**, ispirato a quello vigente in Francia nel 2010, basato sul cosiddetto "**semestre filtro**". Nel nuovo sistema, l'**iscrizione iniziale** ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria è **libera**, ma durante il primo semestre di studio, gli studenti devono sostenere gli esami relativi ad una serie di **discipline qualificanti comuni** per non meno di 18 CFU (che sono state poi identificate in Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia). L'ammissione al **secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria è subordinata al **conseguimento di tutti i CFU** previsti nel primo semestre, nonché alla collocazione in **posizione utile nella graduatoria di merito nazionale**; nel caso di **mancata ammissione** gli studenti possono **proseguire**, anche in sovrannumero, e vedendosi riconosciuti i CFU conseguiti, **in un diverso corso di studi** di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria (cosiddetto "corso affine"), da indicare come propria **seconda scelta** già in occasione dell'iscrizione iniziale.

La riforma non risulta invece attuata relativamente ai princìpi e criteri direttivi di cui alle **lettere *f)*, *g)*, *h)*, *m)*, *n)*, *o)*** del medesimo comma concernenti la sostenibilità del numero di iscrizioni al secondo semestre in coerenza con il fabbisogno del SSN, l'allineamento con i posti della formazione *post lauream*, il monitoraggio dei fabbisogni di personale del SSN, la formazione teorico-pratica sotto la guida di tutor, i percorsi di orientamento nelle scuole e i percorsi extracurriculari di preparazione.
Sul punto, per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi delle lettere *f)*, *g)* e *h)* relativi alla **riforma del numero programmato in senso stretto**, restano pertanto in vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264, concernenti la determinazione annuale, con decreto ministeriale, dei posti disponibili nelle università.

Si ricorda che, fino all'adozione del primo e **unico** decreto legislativo attuativo della delega in commento, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria rientravano infatti, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, tra i **corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale** (v. *infra*).

La normativa attuativa di livello secondario

Il decreto legislativo n. 71 del 2025, **rinvia la definizione della disciplina** di dettaglio su svariati aspetti fondamentali della riforma ad **una serie di decreti ministeriali,** da adottarsi successivamente alla sua entrata in vigore. Le disposizioni di rinvio sono essenzialmente quattro.

L'articolo 4, comma 3, prevede che con uno o più decreti, da adottarsi sentito il CUN, si definisca:
- l'individuazione delle **classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico** di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria opzionabili come seconda scelta (cosiddetti "**corsi affini**"), **cui sarà possibile** iscriversi, in contemporanea, per gli studenti iscritti al semestre filtro, e in cui sarà possibile proseguire gli studi per coloro che **non saranno ammessi al secondo semestre** dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;
- la disciplina delle **modalità di iscrizione contemporanea** ai due tipi di corsi di laurea appena citati;
- la definizione della **durata del semestre filtro**;
- la disciplina dello **status dello studente**, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio;
- la disciplina delle modalità per consentire l'iscrizione a **corsi di laurea diversi da quelli sanitari,** anche **oltre il termine** stabilito in via ordinaria dalle università.

Agli stessi decreti il decreto legislativo rimette altresì:
- il **numero delle sedi**, comunque non inferiore a cinque, che lo studente indica in ordine di preferenza all'atto dell'iscrizione (articolo 4, comma 2);
- le **modalità di rinuncia** alla votazione conseguita negli esami di profitto (articolo 4, comma 5);
- gli standard e le **modalità di verifica uniformi** delle prove d'esame del semestre filtro (articolo 6, comma 1);
- le modalità di iscrizione, e di riconoscimento dei CFU già acquisiti, per gli **studenti già iscritti** ai corsi di area medica o ai corsi affini, anche presso le università non statali legalmente riconosciute (articolo 8, comma 2).

L'articolo 5, comma 1, prevede di individuare con decreto, nelle aree di scienze biologiche, chimiche e fisiche, **le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre comune**, e di definire il relativo **numero complessivo di CFU**, comunque non inferiore a diciotto.

L'articolo 6, comma 2 demanda a un decreto ministeriale il compito di definire i criteri per la **formazione della graduatoria di merito nazionale** e le **modalità di assegnazione delle sedi agli studenti ammessi al secondo semestre**, secondo l'ordine di preferenza o sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

Da ultimo, il decreto ministeriale previsto dall'articolo 8, comma 1, è chiamato ad individuare i termini e le modalità di applicazione alle **università non statali legalmente riconosciute** delle disposizioni del decreto legislativo.

Per il primo anno di applicazione della nuova disciplina di cui al decreto legislativo n. 71 del 2025, ossia l'**anno accademico 2025/2026**, la disciplina di dettaglio è stata dettata dal decreto ministeriale 30 maggio 2025, n. 418, che ha dato puntuale attuazione a tutti gli aspetti citati dall'**articolo 4, comma 3,** dall'**articolo 5, comma 1**, del decreto legislativo.
In particolare, il citato decreto ha:
- individuato i **corsi affini** (articolo 8);
- disciplinato l'**iscrizione contemporanea** al semestre filtro e al corso affine, con l'indicazione di almeno dieci sedi per ciascuno dei due corsi (articoli 1 e 2 e Allegato 1);
- fissato la **durata del semestre filtro** (articolo 4, comma 1);
- definito lo **status di "studente contemporaneamente iscritto"** (articolo 3);
- individuato le **discipline qualificanti comuni** in Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, con 6 CFU ciascuna (articolo 4, comma 2);
- disciplinato lo **svolgimento degli esami**, l'attribuzione del punteggio e la rinuncia alla votazione (articoli 5 e 6 e Allegato 2);
- consentito l'**iscrizione ad altri corsi di studio** anche oltre i termini ordinari (articolo 7, commi 3 e 4);
- regolato la posizione degli **studenti già iscritti** (articolo 10).

Il quadro è stato integrato da ulteriori provvedimenti:
- il decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 431, ha fissato il **contributo forfettario** di 250 euro per l'iscrizione al semestre filtro, i termini di iscrizione e le date degli appelli d'esame;
- il decreto ministeriale 11 luglio 2025, n. 447, ha disciplinato la fruizione dei **benefici per il diritto allo studio** durante e dopo il semestre filtro;
- il decreto ministeriale 16 luglio 2025, n. 454, ha dettato, in attuazione dell'**articolo 6, comma 2**, del decreto legislativo, i criteri per la **formazione delle graduatorie** di merito nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi (articolo 2 e Allegati 1-3);

- il decreto ministeriale 4 agosto 2025, n. 557 e il decreto ministeriale 20 ottobre 2025, n. 754 hanno modificato il DM 418 per quanto riguarda lo svolgimento degli esami;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 1115, limitatamente all'anno accademico 2025/2026, ha **articolato le graduatorie in nove sezioni**, consentendo l'inserimento anche degli studenti che non avevano superato tutti gli esami. Ha inoltre disciplinato le prove di recupero dei CFU, da completare in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.

Con il decreto ministeriale 10 luglio 2026, n. 941 è stata adottata una disciplina organica del semestre filtro per l'**anno accademico 2026/2027.** Secondo le premesse, il decreto mira ad assicurare il coordinamento sistematico, la semplificazione, l'integrazione e l'attualizzazione delle disposizioni adottate per il primo anno. Il decreto, nel dare attuazione congiuntamente agli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo, riunisce in un unico atto contenuti prima distribuiti in più provvedimenti, aggiornandone alcuni aspetti: ai sensi dell'articolo 19, comma 3, a decorrere dalla sua entrata in vigore **cessano di avere efficacia i decreti ministeriali** n. 418, n. 431, n. 454, n. 557, n. 754 e n. 1115 del 2025, nonché l'articolo 5, comma 1, del D.M. n. 447 del 2025.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione del *dossier* sull'A.G. 263, recante lo schema di decreto legislativo attuativo della delega, nonché del *dossier* sull'A.C. 2149 relativo alla legge delega.

Le università non statali nel sistema vigente

Anzitutto, si sottolinea che la legge delega non citava in alcun passaggio le università non statali legalmente riconosciute. Il decreto legislativo n. 71 del 2025 le citava invece all'articolo 8, comma 1, prevedendo che, in sede di prima applicazione, le disposizioni del decreto non si applicassero ad esse e che i termini e le modalità di applicazione fossero individuati con successivo **decreto** del Ministro. Tale previsione è stata ribadita, per ciascun anno accademico, dall'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 30 maggio 2025, n. 418 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 10 luglio 2026, n. 941.

In forza di tale esclusione, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione - l'unico tra quelli previsti dal decreto legislativo n. 71 a non essere ancora stato adottato - tali atenei **continuano a selezionare gli studenti mediante proprie prove di ammissione**, sulla base di bandi autonomi, **senza applicazione del semestre filtro**, ai sensi della legge n. 264 del 1999.

Si ricorda che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 71 del 2025, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria rientravano tra i **corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale**, assieme ai seguenti altri corsi: i corsi di laurea in architettura; i corsi di laurea di primo e secondo livello concernenti la formazione del personale sanitario di 22 tipologie di professioni; i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (per ulteriori informazioni, si consulti l'apposita pagina del sito web del Ministero).
Ai sensi della medesima legge, la **determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale**, così come **la ripartizione dei posti tra le università**, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'**offerta potenziale** del sistema universitario nel suo complesso e di ciascun ateneo, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. La valutazione dell'offerta potenziale è effettuata sulla base di parametri quali i posti nelle aule, le attrezzature e i laboratori scientifici per la didattica, il personale docente, il personale tecnico, i servizi di assistenza e tutorato, il numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, le modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, le possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.
Sempre ai sensi della legge n. 264 del 1999, l'ammissione ai corsi ad accesso programmato è disposta dagli atenei previo superamento di **apposite prove di ammissione**, i cui contenuti e le cui modalità sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
Per quanto riguarda la **laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria**, si veda, da ultimo, per l'anno accademico 2026/2027, il decreto ministeriale n. 1004 del 6 agosto 2026. Tale decreto ha definito il **numero di posti disponibili**, a livello nazionale, per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM46) e medicina veterinaria (LM-42), e li ha **ripartiti tra le università statali e tra le università non statali legalmente riconosciute**. Evidentemente, come si è sopra ricostruito, mentre per le università statali il numero di posti attivati rileva in occasione della formazione delle graduatorie ad esito delle prove d'esame del semestre filtro, per le **università non statali legalmente riconosciute** il numero di posti attivat**i** rileva in occasione delle prove **di ammissione iniziali.**

La lista delle **università non statali** legalmente riconosciute è reperibile su questa pagina del sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

Da ultimo, si segnala che l'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle **priorità politiche del Ministero dell'università e della ricerca** per l'anno **2027,** adottato con il decreto ministeriale n. 1272 del 16 settembre 2026, tra le priorità politico-istituzionali del Ministero, nell'ambito del potenziamento, dell'innovazione e dell'inclusività dell'offerta formativa, cita:

- da un lato il monitoraggio dell'attuazione della legge n. 26 del 2025, predisponendo eventuali interventi conseguenti alla valutazione degli esiti della prima applicazione, con particolare attenzione agli effetti sul sistema universitario e sanitario;
- dall'altro l'"**accompagnamento del percorso di riforma** dell'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria **presso le Università non statali**, **avviato in sede parlamentare**, al fine di garantire coerenza, equilibrio e omogeneità del sistema, nel rispetto dell'autonomia degli atenei e della qualità della formazione".

In questo quadro si inseriscono le due proposte di legge in esame.

Contenuto

Si procede ora ad esaminare il **contenuto** delle due proposte di legge.

A.C. 2797

La proposta di legge A.C. 2797, presentata il 13 febbraio 2026, si compone di **dieci articoli**. Secondo la relazione illustrativa, essa si colloca nel quadro di attuazione del decreto legislativo n. 71 del 2025 ed è volta a garantire un assetto organico, coerente e uniforme delle procedure di accesso, con l'obiettivo di assicurare l'uniformità dei requisiti formativi di base, favorire la mobilità degli studenti tra università statali e non statali, garantire trasparenza e imparzialità delle procedure di selezione e valorizzare il contributo formativo delle università non statali.

L'**articolo 1, comma 1** circoscrive l'ambito della proposta all'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia** (LM-41) e in **odontoiatria e protesi dentaria** (LM-46) presso le università non statali legalmente riconosciute. Il successivo **comma 2** precisa che le disposizioni della proposta di legge sono adottate in attuazione del decreto legislativo n. 71 del 2025, e nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria delle università non statali, nonché dei livelli qualitativi stabiliti dalla normativa vigente.
Il **comma 3** afferma che le università non statali legalmente riconosciute concorrono a garantire l'effettività del diritto all'accesso agli studi universitari, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, nel rispetto della programmazione nazionale del numero dei posti dei corsi di laurea di cui al comma 1.

Si evidenzia che la proposta di legge in esame fa riferimento esclusivamente ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) e in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), **escludendo così il corso in medicina veterinaria (LM-42)**, che invece è espressamente ricompreso nella riforma dalla legge delega n. 26 del 2025 e dal decreto legislativo parzialmente attuativo della riforma, n. 71 del 2025.

L'**articolo 2** disciplina le **procedure di ammissione** ai predetti corsi di laurea.
Il **comma 1** riconosce alle università non statali la facoltà di emanare autonomamente, nel limite del contingente assegnato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 264 del 1999, i **bandi di concorso per l'ammissione al primo anno** dei corsi di cui all'articolo 1, erogati in lingua italiana.
Il **comma 2** demanda ai bandi la definizione dei termini, delle modalità organizzative e delle procedure di selezione, nel rispetto dei **princìpi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento**.
Il **comma 3** consente alle università non statali di prevedere prove di ammissione accessibili anche agli **studenti iscritti all'ultimo anno** della scuola superiore di secondo grado.
Il **comma 4** consente alle università non statali di mettere a disposizione dei candidati **corsi di preparazione** alle prove, in presenza o a distanza (lettera *a*)), **strumenti di autovalutazione** (lettera *b*)) e **simulazioni** delle prove di ammissione (lettera *c*)).

L'**articolo 3** individua il **contenuto delle prove di ammissione** ai corsi di laurea.
Il **comma 1** stabilisce che le prove di ammissione comprendono quesiti relativi alla **biologia** (lettera *a*)), alla **chimica** (lettera *b*)) e alla **fisica** (lettera *c*)).
Il **comma 2** precisa che le conoscenze e competenze richieste sono coerenti con:
- le **indicazioni nazionali per i licei**, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera *a*), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 (lettera *a*));
- le **linee guida per gli istituti tecnici e professionali**, adottate rispettivamente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017 (lettera *b*));
- gli **obiettivi formativi connessi all'esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo di istruzione superiore (lettera *c*)).

L'**articolo 4** reca le **discipline** oggetto di insegnamento nel primo semestre.
Il **comma 1**, prevede che il **primo semestre** dei corsi in lingua italiana di cui all'articolo 1 - nel rispetto dell'autonomia delle università non statali nella definizione del calendario accademico - comprenda:

- insegnamenti di **biologia** (lettera *a)*);
- **chimica** e **propedeutica biochimica** (lettera *b)*);
- **fisica** (lettera *c)*).

Il **comma 2** dispone che tali insegnamenti siano erogati con i medesimi obiettivi formativi e consentano l'acquisizione del medesimo numero di CFU previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 418 del 2025 (6 CFU per ciascuno dei predetti insegnamenti, per complessivi 18 CFU).

Si ricorda che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2025 ha previsto l'adozione di un **decreto ministeriale che individui le discipline qualificanti comuni** oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di laurea. I decreti ministeriali n. 418 del 2025 e n. 941 del 2026 hanno dato attuazione a tale disposizione, rispettivamente per gli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027. Il **decreto ministeriale n. 418**, richiamato dalla norma qui in commento, **ha cessato di avere efficacia** a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 941 (articolo 19, comma 3), che ne ha rifuso i contenuti. La disciplina del semestre filtro, dunque, è stata adottata con cadenza annuale.
Sul punto, si osserva che, al contrario dell'A.C. 2797, il testo l'A.C. 2810 (v. *infra*), invece che rinviare ai decreti ministeriali, opera più volte rinvii diretti alle disposizioni legislative del decreto legislativo n. 71 del 2025 sulla base delle quali i decreti ministeriali sono stati emanati, adeguandosi così automaticamente agli aggiornamenti annuali che sulla base di tali disposizioni vengono operati.

Si valuti l'opportunità di sostituire, qui come altrove nel testo, il rinvio ai decreti ministeriali con un rinvio alle norme legislative, all'interno del decreto legislativo n. 71 del 2025, sulla base della quali essi vengono adottati.

L'**articolo 5**, **comma 1**, prevede il **rilascio** agli studenti immatricolati, da parte delle università non statali, di **attestazioni di frequenza** relative agli insegnamenti del primo semestre.
Il **comma 2** qualifica le predette attestazioni come **titolo idoneo**:
- per l'accesso alle **prove di ammissione** previste per l'inserimento nella **graduatoria nazionale** (lett. *a)*);
- per l'eventuale **prosecuzione degli studi presso le università statali**, previa rinuncia agli studi presso le università non statali legalmente riconosciute di provenienza (lettera *b)*).

La norma si pone in diretto collegamento con quanto disposto dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 941 del 2026 - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo - ,che consente agli studenti iscritti presso un'università non statale di sostenere **gli esami del semestre filtro** senza obbligo di frequenza, a fronte di **idonea documentazione attestante il rispetto degli obblighi di frequenza**, presso il corso di studi di provenienza, **degli insegnamenti del semestre filtro**, fino all'armonizzazione dei piani di studio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 71 del 2025.

La lettera *a)* del comma 2 in commento, dunque, con la locuzione "prove di ammissione", fa qui riferimento alle **prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro**, al cui superamento è subordinata l'ammissione al secondo semestre **dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso le università statali**, come determinato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025. La graduatoria nazionale per l'ammissione al secondo semestre viene redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro, che sono svolte secondo standard e modalità di verifica uniformi.

Si valuti l'opportunità, alla lettera a) del comma 2, di sostituire il riferimento alle "prove di ammissione previste per l'inserimento nella graduatoria nazionale dei corsi di laurea di cui all'articolo 1" con il riferimento alle "prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro, il cui superamento consente l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea di cui all'articolo 1 presso le università statali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025".

L'**articolo 6** disciplina le **attività formative** in favore di **candidati non immatricolati**.
Il **comma 1** consente alle università non statali di erogare attività formative nelle discipline di cui all'articolo 4 (quelle oggetto di insegnamento nel primo semestre, e dunque biologia, chimica e propedeutica biochimica, fisica) anche in favore di **candidati non immatricolati** che presentino i seguenti requisiti:
- abbiano partecipato alle **procedure di ammissione** ai corsi di cui all'articolo 1 (lettera *a)*);
- risultino collocati in una delle **graduatorie** dei medesimi corsi (lettera *b)*).

Il **comma 2** stabilisce che tali attività siano erogate con i medesimi obiettivi formativi e consentano l'acquisizione del medesimo numero di CFU previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 418 del 2025 (*sul punto, valgono le considerazioni svolte con riferimento all'articolo 4, comma 2*).
Il **comma 3** qualifica le attestazioni di frequenza relative a tali attività come **titolo idoneo di preparazione e di accesso alle prove di ammissione per l'inserimento nella graduatoria nazionale** dei corsi di laurea di cui all'articolo 1 (*sul punto, valgono le considerazioni svolte con riferimento all'articolo 4, comma 2*).

Si valuti l'opportunità di chiarire, anche alla luce del riferimento alla graduatoria nazionale citata al comma 3, che le procedure di ammissione e le graduatorie citate dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 6 sono quelle per l'accesso ai corsi di laurea presso le università non statali legalmente riconosciute.

L'**articolo 7** disciplina il **riconoscimento** dei **CFU** tra università statali e non statali.

Il **comma 1** stabilisce che le università non statali **riconoscano integralmente i CFU** degli insegnamenti di cui all'articolo 4 (quelle oggetto di insegnamento nel primo semestre) già acquisiti dagli studenti delle **università statali** nell'ambito del semestre filtro di cui al decreto legislativo n. 71 del 2025.

Il **comma 2** precisa che il riconoscimento si applica:

- ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia** (LM-41);
- ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **odontoiatria e protesi dentaria** (LM-46);
- ai corsi di laurea aventi ad oggetto **materie affini** eventualmente erogati presso le università non statali legalmente riconosciute.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2025, gli articoli 8 del decreto ministeriale n. 418 del 2025 e 9 del decreto ministeriale n. 941 del 2026 hanno identificato, rispettivamente per gli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027, **i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria**, "**affini**" a quelli di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria", ai quali lo studente si iscrive contemporaneamente all'iscrizione al semestre filtro di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Nel caso in cui la **collocazione nella graduatoria nazionale di merito non consenta la prosecuzione** del percorso di studi del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, **lo studente può proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico "affine" da lui prescelto**, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria e delle preferenze espresse, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, ovvero in altro corso di studi.
L'articolo 9 del decreto ministeriale n. 941 del 2026, per l'anno accademico 2026/2027, ha identificato tali corsi nei seguenti:

- tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree in **Biotecnologie** (L-2),
- tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree in **Scienze Biologiche** (L-13),
- tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico in **Farmacia e Farmacia Industriale** (LM-13),
- tutti i Corsi di studio afferenti alla Classe delle Lauree in **Scienze Zootecniche** e **Tecnologie delle Produzioni Animali** (L-38),
- i seguenti corsi di studio afferenti alle Classi delle Lauree per le **Professioni sanitarie**, purché presentano un rapporto tra iscritti al primo anno e posti disponibili per il medesimo anno, riferito all'anno accademico precedente, inferiore a 0,9: a) Assistenza sanitaria afferente alla Classe L/SNT4; b) Educazione professionale afferente alla Classe L/SNT2; c) Infermieristica afferente alla Classe L/SNT1; d) Podologia afferente alla Classe L/SNT2; e) Tecniche audiometriche afferente alla Classe L/SNT3; f) Tecniche audioprotesiche afferente alla Classe L/SNT3; g) Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro afferente alla Classe L/SNT4; h) Terapia occupazionale afferente alla Classe L/SNT2; i) Tecniche di laboratorio biomedico afferente alla Classe L/SNT3. Con provvedimento annuale il Ministero aggiorna l'elenco dei predetti corsi delle Classi di Laurea per le Professioni sanitarie, tenendo conto del criterio di cui al primo periodo. Tale **elenco è da aggiornare annualmente** con provvedimento del Ministero.

Si valuti l'opportunità di specificare, al comma 2, lettera c), se "i corsi di laurea aventi ad oggetto materie affini" erogati presso le università non statali legalmente riconosciute, presso i quali è possibile il riconoscimento dei CFU acquisiti dagli studenti delle università statali nell'ambito del semestre filtro, sono quelli rientranti nelle classi identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 71 del 2025.

L'**articolo 8** disciplina invece il **riconoscimento delle attestazioni di frequenza** da parte delle università statali.

Il **comma 1** prevede che le **università statali riconoscano integralmente le attestazioni di frequenza** rilasciate dalle università non statali relative agli insegnamenti e alle attività formative di cui agli articoli 4, 5 e 6 (quelle, cioè, relative agli insegnamenti previsti per il primo semestre, sia per gli studenti immatricolati che per quelli non immatricolati).

Il **comma 2** stabilisce che tali attestazioni costituiscano **titolo idoneo** ai fini dell'accesso alle prove di ammissione per l'inserimento nella graduatoria nazionale dei corsi di cui all'articolo 1 (*sul punto, valgono le considerazioni svolte con riferimento all'articolo 4, comma 2*).

L'**articolo 9** è dedicato alla **propedeuticità** degli insegnamenti del primo semestre.

Il **comma 1** subordina, presso le università non statali, l'accesso agli insegnamenti del secondo semestre dei corsi di cui all'articolo 1 al **superamento degli esami del primo semestre** in biologia, chimica e propedeutica biochimica e fisica. Ciò, in coerenza con quanto previsto per le università statali.

Il **comma 2** demanda ai regolamenti didattici delle università non statali la disciplina delle **modalità di verifica** di tale propedeuticità, nel rispetto dei princìpi di **trasparenza** e di **uniformità** con il sistema universitario.

L'**articolo 10**, composto da un unico comma, demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, l'adozione delle **disposizioni attuative** necessarie al **coordinamento** della legge in commento con le disposizioni del decreto legislativo n. 71 del 2025.

A.C. 2810

La proposta di legge A.C. 2810, presentata il 20 febbraio 2026, si compone di **sei articoli**. Secondo la **relazione illustrativa**, essa risponde all'esigenza di assicurare, pur mantenendo la diversità dei percorsi di accesso, un **coordinamento organico tra le università statali**, nelle quali dall'a.a. 2025/2026 trova applicazione il semestre filtro, **e le università non statali**, escluse dalla riforma in sede di prima applicazione. L'intervento mira a porre chiarezza sulla disciplina concretamente applicabile alle università non statali, fermo restando l'impianto del decreto legislativo n. 71 del 2025, e a favorire l'uniformità dei criteri di selezione, l'armonizzazione dei piani di studio, il riconoscimento della frequenza e dei crediti nei passaggi tra i due sistemi.

L'**articolo 1**, composto da un unico comma, definisce l'ambito di applicazione della proposta di legge, riferendolo all'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia** (LM-41), in **odontoiatria e protesi dentaria** (LM-46) e in **medicina veterinaria** (LM-42) presso le università non statali legalmente riconosciute, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 33 e 34.

L'**articolo 2** reca disposizioni relative all'**accesso** ai predetti corsi di laurea.

Il **comma 1** stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 71 del 2025, le università non statali possono emanare i **bandi di concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi** di cui all'articolo 1, erogati in lingua italiana, nel limite del contingente dei posti assegnato annualmente con decreto del Ministro secondo la procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 264 del 1999.

Il **comma 2** demanda ai bandi la definizione delle modalità e dei termini delle procedure selettive e del contenuto delle prove, nel rispetto dei princìpi di **trasparenza, imparzialità e parità di trattamento**.

Il **comma 3** stabilisce che le prove di ammissione abbiano ad oggetto le **discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre**, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2025.

Secondo la **relazione illustrativa**, in tal modo continua a trovare applicazione il regime attualmente vigente, con la determinazione dei posti secondo la legge n. 264 del 1999 e l'emanazione dei bandi da parte degli atenei; l'elemento di novità consiste nel fatto che **le prove debbono riguardare le discipline qualificanti comuni del semestre filtro**, assicurando la coerenza dell'accesso al sistema della formazione medica universitaria.

Si ricorda inoltre, come già esaminato con riguardo all'A.C. 2797 (v. *supra*), che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2025 ha previsto l'adozione di un decreto ministeriale che individui le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di laurea. Attualmente si tratta di quelle di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 941 del 2026, ossia **chimica e propedeutica biochimica**, **fisica** e **biologia**.

L'**articolo 3** introduce un meccanismo di **armonizzazione dell'offerta formativa** del primo semestre dei predetti corsi di laurea presso le università non statali, con quella delle università statali.

Il **comma 1** stabilisce che l'**offerta formativa del primo semestre** dei corsi di laurea di cui all'articolo 1 preveda le **discipline qualificanti comuni** individuate per le università statali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2025.

Il **comma 2** dispone che i programmi formativi di tali discipline siano coerenti con gli **obiettivi formativi** e il numero di **CFU** stabiliti con il decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 5, comma 1.

Ai sensi del **comma 3** le università non statali legalmente riconosciute disciplinano le **metodologie didattiche** e l'**organizzazione dei piani di studio** nell'ambito della propria autonomia.

L'**articolo 4** disciplina il **riconoscimento della frequenza e dei CFU** conseguiti nel percorso di studi **nel caso di trasferimento** da università non statale a università statale e viceversa.

Il **comma 1** consente agli studenti **immatricolati** al primo anno **presso le università non statali**, di iscriversi agli esami di profitto del primo semestre di un'università statale, a condizione che producano **documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli obblighi di frequenza** relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 3 (chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia), previsti nel corso di studi in cui sono immatricolati.

Il **comma 2** stabilisce che, in caso di **utile collocazione nella graduatoria** di merito nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, tali studenti possono **proseguire gli studi presso le università statali**, previa rinuncia all'immatricolazione presso l'università non statale di provenienza. Le

modalità di assegnazione delle sedi sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al successivo articolo 5 (v. *infra*).

Il **comma 3** prevede che le **università non statali garantiscano** agli studenti iscritti al primo semestre il **riconoscimento dei CFU** conseguiti con il superamento degli esami di profitto relativi alle discipline qualificanti comuni, ai fini del proseguimento del percorso di studi in uno dei corsi di cui all'articolo 1, ovvero in uno dei corsi di studio a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 71 del 2025.

L'**articolo 5** demanda a un **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, la definizione delle sue **modalità di attuazione**, anche ai fini del **coordinamento** con il decreto legislativo n. 71 del 2025.

L'**articolo 6** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Raffronto fra le due proposte di legge

Le proposte di legge A.C. 2797 e A.C. 2810 condividono l'obiettivo di dare una disciplina di rango primario all'accesso ai corsi di area medica presso le università non statali legalmente riconosciute, sopperendo alla mancata adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2025. Entrambe muovono, inoltre, da una medesima e duplice scelta di fondo,:

- da una parte, quella di **mantenere per tali un sistema di selezione all'ingresso**, che continuerebbe a configurarsi, pertanto, come alternativo al semestre filtro previsto per le università statali;
- dall'altra, mantenere un **solido sistema di raccordo** tra i due sistemi, attraverso l'**armonizzazione del primo semestre** e l'istituzione di **meccanismi di mobilità** tra i due sistemi, con possibilità di essere ammessi alle prove di profitto per l'ammissione al secondo semestre delle università statali anche per gli studenti delle università non statali e con la possibilità di transitare alle università non statali per gli studenti che abbiano superato tali esami di profitto presso le università statali.

Al di là di questa comune impostazione, le proposte presentano talune differenze quanto **all'ambito e all'ampiezza dell'intervento**: la proposta di legge A.C. 2810, con sei articoli, si concentra sul nucleo essenziale dei raccordi tra i due sistemi; la proposta A.C. 2797, con dieci articoli, disciplina anche profili ulteriori, quali la preparazione alle prove, le attività formative per candidati non immatricolati e le propedeuticità.

Si riportano, brevemente, le **principali differenze** fra le due proposte di legge, al fine di fornire un quadro più chiaro.

La prima differenza concerne l'**ambito di applicazione**. L'**A.C. 2810** ricomprende tutti e tre i corsi interessati dalla riforma (LM-41, LM-46 e LM-42), in linea con la legge delega e il decreto legislativo 71 del 2025. L'**A.C. 2797** si riferisce invece solamente ai corsi in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria (LM-41 e LM-46), lasciando il corso in **medicina veterinaria (LM-42)** presso le università non statali nel regime di cui alla legge n. 264 del 1999 (per un approfondimento del quale si rimanda ai paragrafi precedenti).

In secondo luogo, per quanto riguarda l'oggetto delle **prove di ammissione ai corsi di laurea**:

- l'**A.C. 2797** (articolo 3) **elenca direttamente in legge le discipline** (biologia, chimica e fisica) e àncora le conoscenze richieste ai programmi della scuola secondaria di secondo grado, cioè alle indicazioni nazionali per i licei, alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali e agli obiettivi dell'esame di Stato;
- l'**A.C. 2810** (articolo 2, comma 3) **collega le prove alle discipline qualificanti comuni** oggetto di insegnamento del primo semestre, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2025, cioè alle materie universitarie del semestre filtro (che, come si è visto, vengono definite anno per anno con decreto ministeriale).

Inoltre, l'A.C. 2797 scende più nel dettaglio prevedendo espressamente prove accessibili agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e prevede corsi di preparazione in presenza o a distanza, strumenti di autovalutazione e simulazioni (articolo 2, commi 3 e 4).

In terzo luogo, per quanto riguarda il meccanismo del **passaggio tra università non statali e università statali**:

- l'**A.C. 2797** (articoli 5 e 8) prevede specificamente il rilascio di **attestazioni di frequenza** agli studenti da parte degli atenei non statali, che costituiscono titolo idoneo per accedere alle prove per l'inserimento nella graduatoria nazionale e per proseguire gli studi negli atenei statali; ciò è previsto sia per gli studenti immatricolati, **che per gli studenti non immatricolati**, purché abbiano partecipato alle prove di ammissione o che risultino collocati nelle relative graduatorie;

- l'**A.C. 2810** (articolo 4, commi 1 e 2) prevede che invece che **i soli studenti immatricolati** presso atenei non statali possono iscriversi agli esami di profitto del primo semestre di un'università statale, dimostrando di **aver assolto gli obblighi di frequenza mediante documentazione idonea**.

In quarto luogo, si segnala che **solo** l'**A.C. 2797** impone che, presso **le università non statali** legalmente riconosciute, l'accesso agli insegnamenti del secondo semestre sia **subordinato** al superamento degli esami di **biologia, chimica e propedeutica biochimica e fisica.**

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.